

DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014
134/2014/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2014, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. MODIFICHE AL TIVG. AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE UG₃ E DEFINIZIONE DI UNA COMPONENTE TARIFFARIA ADDIZIONALE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: DM 3 agosto 2012);

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/GAS 99/11 (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 166/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 249/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 03 agosto 2012, 352/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 352/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 03 agosto 2012, 353/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 353/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 363/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 06 giugno 2013, 241/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 241/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 293/2013/R/COM;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: RTTG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 639/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 639/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2014, 95/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 95/2014/R/GAS);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012;
- la nota del 20 dicembre 2013, protocollo Autorità 0040599, di Snam Rete Gas (di seguito: nota 20 dicembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei

casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;

- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall’Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010, del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/GAS l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 6, del TIVG, come modificato dalle deliberazioni 639/2013/R/GAS e 95/2014/R/GAS, prevede in particolare:
 - al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall’1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:

- a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella n. 12 del TIVG;
 - c) QT_{MCV} , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella n. 8 del TIVG;
 - d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG, come modificato dalla deliberazione 639/2013/R/GAS, prevede in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella n. 5 del TIVG;
 - b) QTV_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
 - al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale C_{PR} , di cui al comma 8bis.2 del TIVG, è pari a 0,35 centesimi di euro/Smc;
- il livello di tale componente deve essere opportunamente dimensionato e modulato nel tempo al fine di tener conto dei vincoli di gettito previsti dalla deliberazione 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione 639/2013/R/GAS ha aggiornato con decorrenza 1 gennaio 2014 i valori dei seguenti elementi relativi alla componente $C_{MEM,t}$:
 - QT_{PSV} pari a 0,142812 euro/GJ;

- QT_{MCV} pari a 0,065447 euro/GJ.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 639/2013/R/GAS ha tra l'altro aggiornato le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014 determinando l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale $P_{FOR,t}$ pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al suddetto trimestre presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts con riferimento al mese di novembre 2013;
- Platts ha successivamente rettificato nel mese di dicembre 2013 la quotazione relativa al giorno 29 novembre 2013 determinando un valore di $P_{FOR,t}$ pari a 7,750000 euro/GJ anziché 7,748677 euro/GJ, come pubblicato con la deliberazione 639/2013/R/GAS;
- una rettifica della deliberazione 639/2013/R/GAS per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014 comporterebbe una fatturazione di conguaglio ai clienti finali da parte degli esercenti la vendita, con un ulteriore aggravio dei costi degli stessi esercenti, che non sarebbe compensato, stante la ridotta entità della variazione;
- per quanto indicato al precedente punto la suddetta variazione di rettifica dell'elemento $P_{FOR,t}$ viene considerata nell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Autorità, ai fini di garantire la sicurezza del sistema mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di trasporto e di distribuzione nei casi in cui, anche per periodi transitori, nell'ambito della gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, il cliente finale resti privo del proprio venditore nonché, nell'ambito della gestione dei contratti tra imprese di trasporto o di distribuzione e i rispettivi utenti (venditori all'ingrosso o al dettaglio), non sia identificabile l'utente del bilanciamento, ha disciplinato:
 - con la deliberazione 249/2012/R/GAS, il c.d. servizio di default trasporto, per i casi in cui non sia identificabile l'utente del bilanciamento responsabile dei prelievi in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità; per tale servizio è responsabile l'impresa di trasporto, in quanto responsabile del dispacciamento nella sua rete (articolo 8 del decreto legislativo 164/00), alla quale peraltro è riconosciuta la facoltà di servirsi di un'apposita impresa di vendita (che diviene utente del bilanciamento e del trasporto) selezionata dall'impresa maggiore di trasporto (c.d. Fornitore Transitorio - di seguito: FT_T);
 - con il TIVG, i servizi di ultima istanza nei casi in cui il cliente finale si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale; è pertanto previsto che al fine di garantire i suddetti servizi possano essere individuati mediante apposite procedure ad evidenza pubblica:

- i. relativamente al servizio di fornitura di ultima istanza, come definito e regolato dalla legge n. 239/04, uno o più imprese di vendita (c.d. Fornitori di Ultima Istanza – di seguito: FUI);
 - ii. relativamente al servizio di default distribuzione, ai sensi della deliberazione 241/2013/R/GAS (a parziale deroga dell'assetto definito dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 164/00), una o più imprese di vendita (c.d. fornitori del servizio di default distribuzione – di seguito: FD_D), limitatamente alla regolazione economica del gas prelevato dal cliente finale non bilanciato dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione;
- la disciplina dei sopra richiamati servizi prevede, tra l'altro, specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità altrimenti non recuperabili (di seguito: meccanismi di reintegrazione della morosità); in particolare:
 - la deliberazione 363/2012/R/GAS ha integrato la disciplina del servizio di default trasporto, definendo il *Meccanismo di copertura del mancato pagamento* in caso di morosità dei clienti serviti nell'ambito di tale servizio (articolo 3); stabilendo le modalità e le tempistiche con cui la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) deve provvedere alla quantificazione e alla liquidazione degli importi relativi al suddetto meccanismo (articolo 4) nonché istituendo presso la medesima Cassa il *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto*, finalizzato alla copertura dei suddetti importi (articolo 6);
 - il TIVG, così come modificato dalla deliberazione 353/2012/R/GAS, ha definito con riferimento all'anno termico 2012-2013 il *Meccanismo di reintegrazione morosità FUI* limitato alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti dal FUI (articolo 31^{quinquies}); stabilendo le modalità e le tempistiche con cui la Cassa deve provvedere alla quantificazione e alla liquidazione degli importi relativi a tale meccanismo nonché prevedendo che i relativi saldi siano posti a carico del *Conto per i servizi di ultima istanza* (articolo 31^{sexies});
 - il TIVG, così come modificato dalla deliberazione 241/2013/R/GAS, ha definito il meccanismo di reintegrazione della morosità cui partecipa ciascun FD_D (articolo 37) per i clienti che beneficiano del servizio di default distribuzione; stabilendo le modalità e le tempistiche con cui la Cassa deve provvedere a quantificare e a liquidare gli importi relativi al suddetto meccanismo; stabilendo che i relativi saldi siano posti a carico del *Conto per i servizi di ultima istanza* (articolo 38); nonché prevedendo che, per il periodo transitorio giugno – settembre 2013, le funzioni del FD_D potessero essere transitoriamente svolte dal FUI territorialmente competente;
- ai fini della copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di reintegrazione della morosità sopra elencati sono stati definiti appositi corrispettivi, applicabili ai soggetti che usufruiscono dei rispettivi servizi e che potrebbero essere oggetto dei suddetti meccanismi; tali corrispettivi sono determinati sulla base dell'onere atteso derivante dall'inadempimento del soggetto cui è erogato il singolo

servizio considerato, calcolato tendendo conto anche del potenziale mancato pagamento dei medesimi corrispettivi; in particolare:

- relativamente al servizio di default trasporto, il comma 7.2 della deliberazione 363/2012/R/GAS ha fissato il valore dei corrispettivi da applicare nei casi di attivazione del suddetto servizio: $INA_{FT,CF}$ per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, e $INA_{FT,UdD}$ per gli utenti della distribuzione;
- relativamente agli altri servizi di ultima istanza, il TIVG definisce, al comma 31bis.4, il valore del corrispettivo INA_{UI} da applicare ai clienti non disalimentabili serviti dai FUI; prevedendo, all'articolo 33, i casi in cui tale corrispettivo debba essere applicato anche per la fornitura del servizio di default distribuzione;
- inoltre, l'Autorità, al fine di incentivare il ricorso all'intervento di interruzione del punto di riconsegna in caso di morosità del cliente finale, in modo da contrastare l'aumento degli oneri della morosità da porre a carico della generalità dei clienti finali, con la deliberazione 166/2012/R/GAS, di modifica del TIMG, ha introdotto un meccanismo a copertura degli oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione connessi all'intervento di interruzione;
- in particolare, in forza del suddetto meccanismo, i predetti oneri sono posti a carico del *Conto oneri connessi all'intervento di interruzione*, ed è stata istituita la nuova componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura (di cui al comma 27.3 della RTDG), che alimenta detto conto; con la medesima deliberazione l'Autorità ha rinviato la valorizzazione di tale componente ad un successivo provvedimento, e ha definito la procedura attraverso cui la Cassa provvede alla quantificazione e all'erogazione degli importi spettanti a ciascuna impresa di distribuzione;
- relativamente al servizio di default trasporto non è al momento identificata alcuna componente che concorra ad alimentare il conto a copertura degli oneri relativi al meccanismo di reintegrazione; diversamente, relativamente ai servizi di ultima istanza di cui al TIVG, l'articolo 12bis del TIMG, come modificato dalle deliberazioni 352/2012/R/GAS e 241/2013/R/GAS, prevede che la sopra richiamata componente UG_3 , sia composta da due elementi: l'elemento UG_{3INT} , a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione (unica finalità svolta dalla componente UG_3 come inizialmente definita dalla deliberazione 166/2012/R/GAS) e che alimenta il *Conto oneri connessi all'intervento di interruzione*, e comprenda altresì l'elemento UG_{3UI} , a copertura degli oneri connessi agli eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi specifici per il FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG, nonché degli oneri della morosità sostenuti dai FUI, limitatamente ai clienti finali non disalimentabili e che alimenta il *Conto per i servizi di ultima istanza*;
- il medesimo articolo 12bis del TIMG stabilisce, inoltre, che i valori degli elementi UG_{3UI} e UG_{3INT} siano definiti con successivo provvedimento, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dai suddetti meccanismi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- relativamente all'anno termico 2012-2013, i meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità riguardano:
 - il servizio di default trasporto, in ragione del servizio erogato dai soggetti selezionati attraverso le procedure concorsuali, approvate ai sensi della deliberazione 363/2012/R/GAS, svolte dall'impresa maggiore di trasporto;
 - il servizio di fornitura di ultima istanza, in ragione del servizio erogato ai clienti non disalimentabili dai soggetti selezionati attraverso le procedure concorsuali svolte sulla base dei criteri indicati ai sensi della deliberazione 353/2012/R/GAS;
 - il servizio di default distribuzione relativo al periodo transitorio giugno – settembre 2013, in ragione del servizio di default transitoriamente erogato dal FUI territorialmente competente durante il medesimo anno termico;
- ai fini delle quantificazioni oggetto dei meccanismi di reintegrazione relative all'anno termico 2012-2013, ciascun soggetto coinvolto è tenuto a comunicare alla Cassa le informazioni necessarie:
 - con riferimento ai servizi di default trasporto e di fornitura di ultima istanza, entro il mese di maggio 2014, per gli importi relativi al periodo ottobre 2012 – marzo 2013, ed entro il mese di novembre 2014, per gli importi relativi al periodo aprile 2013 – settembre 2013;
 - con riferimento al servizio di default distribuzione, entro il mese di novembre 2014, per gli importi relativi al periodo transitorio;
- con nota dell'Autorità in data 3 marzo 2014 (protocollo AEEGSI 6308) è stata inviata un'apposita richiesta istruttoria sugli oneri della morosità sostenuti nell'erogazione dei servizi di ultima istanza sulla rete di distribuzione e sulla rete di trasporto alla società Eni S.p.A. (di seguito: Eni), in quanto unico soggetto che ha effettivamente erogato i suddetti servizi durante il periodo considerato; ciò al fine di acquisire elementi utili per una prima quantificazione dei suddetti importi;
- sulla base delle informazioni inviate con nota del 7 marzo 2014 (protocollo AEEGSI 6816) Eni ha fornito gli elementi richiesti, portando in evidenza una situazione in cui gli appositi corrispettivi INA applicabili ai soggetti che usufruiscono di ciascun servizio non sono in grado di garantire una copertura completa dei potenziali oneri derivanti dai suddetti meccanismi;
- dall'esame delle predette informazioni, inoltre, sono altresì stati riscontrati elementi che segnalano che Eni non avrebbe ad oggi fatturato quantitativi rilevanti di gas riconsegnati nell'ambito dei suddetti servizi, durante l'anno termico 2012-2013; tale circostanza, che è tuttora oggetto di approfondimento da parte degli Uffici dell'Autorità, potrebbe venire in rilievo con riferimento agli adempimenti in tema di periodicità della fatturazione dei servizi (mensile per il FT_T nei confronti del cliente finale – commi 11.1 e 4.4 della deliberazione 249/2012/R/GAS; semestrale per il FUI – comma 31bis.7 del TIVG; secondo cadenza stabilita dallo stesso FD_D – comma 33.6 del TIVG);

- i predetti adempimenti, infatti, sono previsti dalla regolazione dell'Autorità tra le condizioni minime per l'erogazione dei servizi di ultima istanza, condizioni alle quali i rispettivi esercenti sono tenuti e rispetto alle quali è costruita la regolazione dell'insieme delle condizioni economiche dei servizi medesimi, ivi compresi i meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità; in particolare, questi ultimi istituti costituiscono una contropartita che viene garantita all'esercente i servizi di ultima istanza per il corretto ed efficiente adempimento, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di servizio pubblico a tal fine previsti;
- pertanto, qualora si accerti che l'esercente, nell'erogazione dei servizi di ultima istanza, abbia omesso di provvedere alla fatturazione nel rispetto delle predette condizioni minime, in disparte ogni valutazione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, da quanto sopra considerato consegue che il medesimo esercente non avrebbe comunque titolo a beneficiare pienamente delle predette misure di tutela relative alla regolazione economica del servizio; ciò vale soprattutto se si considera che maggiore è il ritardo nella fatturazione dei corrispettivi (e quindi maggiore l'importo fatturato), tanto più grande è il rischio di un inadempimento da parte del cliente che beneficia del servizio con potenziali conseguenti ulteriori oneri per il sistema;
- peraltro, nel ridurre gli effetti delle richiamate tutele economiche per l'esercente che non rispetti le predette condizioni minime in tema di periodicità della fatturazione, l'Autorità deve conformarsi al generale principio di proporzionalità che impone di considerare almeno l'ampiezza e la dimensione del fenomeno omissivo, nonché l'eventuale potenziale onere per il sistema; pertanto, l'eventuale intervento dell'Autorità dovrebbe essere condotto sulla base della specifica situazione di fatto accertata.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, tenuto conto anche della rettifica dell'elemento $P_{FOR,t}$ relativa al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014;
- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, il valore dell'elemento QTV_i di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG;
- con riferimento alla componente C_{PR} , modificarne il valore, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, aggiornando la Tabella n. 11 del TIVG, al fine di tener conto dei vincoli di gettito previsti dalla deliberazione 196/2013/R/GAS e, in

particolare, della necessità di disporre, entro dicembre 2014, del 40% del fabbisogno complessivo massimo da erogare ai soggetti ammessi al meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo periodo.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno, sulla base delle prime evidenze acquisite in tema di meccanismi di reintegrazione degli oneri relativi alla morosità di cui al servizio di default trasporto e ai servizi di ultima istanza di cui al TIVG, provvedere a:
 - la valorizzazione degli elementi della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura;
 - l'individuazione della componente che alimenti il *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto*;
- sia a tal fine opportuno, a decorrere dall'1 aprile 2014:
 - valorizzare i livelli degli elementi UG_{3UI} e UG_{3INT} , quantificandoli in maniera prudenziale;
 - istituire l'ulteriore elemento UG_{3FT} della componente UG_3 , al fine di individuare un'apposita componente che alimenti il *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto*;
 - istituire altresì, in considerazione del fatto che l'ambito di applicazione del servizio di default trasporto si estende anche ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, la componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , da aggiungere alle componenti addizionali di cui all'articolo 23 della RTTG; prevedendo che tale componente addizionale sia applicata ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
 - prevedere che il suddetto elemento UG_{3FT} e la componente tariffaria addizionale UG_{3T} siano entrambi posti a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai FT_T , alimentando dunque il *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto*;
- sia necessario, a tali fini, modificare le disposizioni di cui a RTDG, RTTG, TIMG e deliberazione 363/2012/R/GAS;
- sia infine opportuno rinviare all'esito degli approfondimenti in corso, qualora sia riscontrato un diffuso e rilevante mancato rispetto degli adempimenti minimi in tema di periodicità della fatturazione dei consumi, la valutazione sull'eventuale sussistenza dei presupposti per un intervento volto a limitare l'applicazione dei meccanismi di reintegrazione della morosità, in misura coerente coi criteri e i principi sopra richiamati

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2014 dell'elemento QTV_t

- 2.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,015649 euro/GJ.

Articolo 3

Modifiche al TIVG

- 3.1 A partire dall'1 aprile 2014 la Tabella n. 11 è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 11 – Componente C_{PR}

<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 marzo 2014</i>	<i>Dall' 1 aprile 2014</i>
centesimi di euro/Smc	centesimi di euro/Smc
0,3500	1,5500

Articolo 4

Disposizioni in tema di componente UG_3

- 4.1 A decorrere dall'1 aprile 2014 sono effettuate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 27, comma 27.3 della RTDG, la lettera h) è sostituita dalla seguente lettera:
“h) UG_3 , espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, pari alla somma degli elementi:
i) UG_{3INT} , a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione di cui all'articolo 12bis del TIMG;

- ii) UG_{3UL} , a copertura degli oneri connessi a eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi specifici per il FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG, e degli oneri della morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza, limitatamente ai clienti finali non disalimentabili;
 - iii) UG_{3FT} , a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 363/2012/R/GAS.”;
- b) all'articolo 63, comma 63.2, della RTDG le parole “dalla componente UG_3 , di cui al comma 27.3, lettera h)” sono sostituite dalle parole “dall'elemento UG_{3INT} , di cui al comma 27.3, lettera h), punto i), della componente UG_3 ”;
- c) all'articolo 64, comma 64.2, della RTDG le parole “dalla componente UG_3 , di cui al comma 27.3, lettera h)” sono sostituite dalle parole “dall'elemento UG_{3UL} , di cui al comma 27.3, lettera h), punto ii), della componente UG_3 ”;
- d) all'articolo 12bis, del TIMG, i commi 12bis.6 e 12bis.7 sono soppressi;
- e) all'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione 363/2012/R/GAS, le parole “ai sensi del punto 1, lettera b) della deliberazione 306/2012/R/GAS” sono sostituite dalle seguenti parole “ai sensi dell'articolo 3 ed è alimentato dall'elemento UG_{3FT} della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 27.3, lettera h), punto iii) della RTDG, e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 23.1, lettera i) della RTTG”;
- f) all'articolo 23, della RTTG:
 - i) al comma 23.1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera i):
 “i) la componente tariffaria UG_{3T} , espressa in euro/Smc a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS.”;
 - ii) al comma 23.3 le parole “le componenti tariffarie GS_T e RE_T , di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere e) ed f)” sono sostituite con le parole “le componenti tariffarie GS_T , RE_T e UG_{3T} di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere e), f) ed i)”;
- g) all'articolo 24, comma 24.1 della RTTG è aggiunta la seguente lettera h):
 “h) il gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria UG_{3T} , sul “Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto” di cui all'articolo 6, della deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS”.

4.2 I valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG_3 , di cui al comma 27.3, lettera h), della RTDG, sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

- 4.3 Il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 23.1, lettera i), della RTTG, sono indicati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

Articolo 5
Disposizioni finali

- 5.1 Il TIVG, la RTDG, la RTTG, il TIMG e la deliberazione 363/2012/R/GAS sono pubblicate sul sito internet con le modifiche di cui al presente provvedimento.
- 5.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni